

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 26 maggio 2025

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di maggio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **607** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ARTISTICO, STORICO ED AMBIENTALE AI SENSI DELLA L.R. 27/1993. REVOCA DELLA DGR 1484/2018.

L'Assessore ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz, richiama la legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale) la cui finalità è quella di conservare l'integrità del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale.

Richiama altresì:

- la legge regionale 24 giugno 2024, n. 9, (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024) e nello specifico l'articolo 22 con il quale è stata introdotta una distinzione della modalità di concessione dei contributi per i beni appartenenti alla Diocesi di Aosta e gli altri casi, modificando conseguentemente l'articolo 5, comma 4, della l.r. 27/1993;
- la legge regionale 30 gennaio 2025, n. 1, (Disposizioni in materia di beni e attività culturali. Modificazioni di leggi regionali) e nello specifico l'articolo 3 con il quale è stato introdotto il concetto del rispetto della disciplina eurocomunitaria in materia di aiuti di Stato, modificando in tal senso l'articolo 1, comma 1, della l.r. 27/1993.

Riferisce, quindi, che a seguito delle modifiche introdotte dalle succitate leggi, oltre che dall'esperienza maturata in questi ultimi anni di applicazione della norma, è opportuno rivedere le attuali disposizioni applicative della legge regionale 10 maggio 1993, n.27, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1484 del 30 novembre 2018.

Precisa che, sulla base delle disposizioni applicative, di cui all'allegato della presente deliberazione, predisposte dagli uffici competenti del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, oltre alle modalità di presentazione della domanda di contributo e al procedimento di concessione dello stesso, è previsto in sintesi quanto segue:

- a) i contributi sono concessi a favore dei proprietari dei beni di cui all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27, ubicati all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta, costituiti da persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private e enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- b) le spese ammissibili a contributo e quelle non ammissibili sono state esplicitate all'art. 5 delle disposizioni attuative di cui all'allegato;
- c) il contributo a fondo perduto è concesso nella misura massima di euro 300.000 euro, con un'intensità massima dell'80 per cento e non inferiore al 60 per cento della spesa ammissibile, a seconda della tipologia di intervento previsto;
- d) nel caso in cui il recupero del fabbricato sia effettuato da un'impresa, con finalità commerciali, il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, in regime de minimis;
- e) i lavori sul bene devono essere avviati entro un anno e ultimati entro cinque anni decorrenti dalla data di concessione del contributo;
- f) a fronte del contributo, il beneficiario si impegna a consentire la pubblica e gratuita fruizione degli spazi più significativi dell'immobile per almeno due giorni durante l'arco dell'intero anno, oltre alle Giornate Europee del Patrimonio e agli altri eventi istituzionali promossi, impegno della durata minima di 5 anni dall'ultimazione dei lavori che deve essere trascritto al Registro immobiliare a spese del beneficiario;
- g) i beneficiari del contributo devono mantenere i seguenti impegni:
 - avviare e concludere l'intervento nei termini previsti al punto e);
 - comunicare agli uffici, entro 30 giorni dal verificarsi, l'avvio e la conclusione dell'intervento;
 - comunicare agli uffici eventuali ritardi per impedimenti;
 - rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e le specifiche indicazioni esecutive fornite dai tecnici del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali in fase di cantiere;

- esporre alla pubblica vista, anche in modo non permanente, nelle modalità da concordare con la Soprintendenza tramite stipula di appositi accordi o convenzioni, i beni mobili di cui agli articoli 10 e 11 del D.lgs. 42 del 2004 contenuti all'interno degli edifici di culto e legati all'edificio stesso, quali: altari, dipinti, statue, organi, confessionali, banchi, sedute, pulpiti, transenne, paramenti, oggetti cultuali, battisteri, acquasantiere, paramenti, arredi tessili, opere d'arte e ornamenti;
 - trascrivere, a propria cura e spese, nei registri immobiliari della conservatoria delle ipoteche l'impegno di cui al precedente punto f) e a rispettarne gli obblighi derivanti;
- h) i contributi concessi sono revocati, con provvedimento dirigenziale, nei seguenti casi:
- mancato avvio e ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti alla precedente lettera e);
 - realizzazione di interventi in difformità dal progetto approvato e ammesso a contributo;
 - mancata presentazione della documentazione prevista per la liquidazione nel termine di 5 anni dalla data di concessione del contributo;
 - rifiuto da parte del richiedente a consentire i dovuti controlli dei lavori da parte dei competenti uffici;
 - mancata trascrizione dell'impegno di cui al precedente punto f) nei registri immobiliari della conservatoria delle ipoteche.

Precisa inoltre che, come dettagliato all'articolo 8, punto 8.2, dell'allegato alla presente deliberazione, è individuato un differente iter procedimentale per i contributi concessi a favore della Diocesi di Aosta, con la quale è stata sottoscritta un'Intesa, in data 27 dicembre 1999, e la cui concessione avviene con deliberazione della Giunta regionale, di norma su base semestrale.

Dà atto che, contestualmente all'approvazione delle nuove disposizioni applicative, è necessario revocare le precedenti, approvate con DGR n. 1484, del 30 novembre 2018, alla luce delle recenti modifiche apportate alla l.r. 27/1993 e al fine di evitare incoerenze procedurali per la concessione dei contributi.

Propone quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, di approvare il nuovo documento tecnico recante "Disposizioni applicative per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale n. 27/1993 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), così come modificata dall'art. 22 della legge regionale 9/2024 e dall'art. 3 della l.r. 1/2025" allegato alla presente deliberazione, precisato che le spese per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27, trovano copertura sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2025/2027, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

- U0009256 (Contributi per il restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche);
- U0021037 (Contributi ad amministrazioni locali per restauri);
- U0021038 (Contributi a famiglie per restauri);
- U0027592 (Contributi agli investimenti a imprese per restauri);
- U0027591 (Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private per restauri).

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore ai beni alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz;
- richiamata la legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale);
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del

bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

- considerato che la Coordinatrice del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le allegate "Disposizioni applicative per la concessione di contributi ai sensi della legge regionale n. 27/1993 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), così come modificata dall'art. 22 della legge regionale n. 9/2024 e dall'art. 3 della l.r. 1/2025", per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1) trovano applicazione anche alle istanze per le quali non sia stato formalmente concluso il procedimento istruttorio, ai sensi della l.r. 27/1993 come modificata dalle ll.rr. 9/2024 e 1/2025, con applicazione della disciplina più favorevole per l'utente;
- 3) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1484 del 30 novembre 2018;
- 4) di dare atto che le spese per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 27/1993 trovano copertura sui seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2025/2027, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:
 - U0009256 (Contributi per il restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche);
 - U0021037 (Contributi ad amministrazioni locali per restauri);
 - U0021038 (Contributi a famiglie per restauri);
 - U0027592 (Contributi agli investimenti a imprese per restauri);
 - U0027591 (Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private per restauri).

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 607 in data 26 maggio 2025

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 27/1993 (CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ARTISTICO, STORICO ED AMBIENTALE), COSÌ COME MODIFICATA DALL'ART. 22 DELLA LEGGE REGIONALE N. 9/2024 E DALL'ART. 3 DELLA L.R. 1/2025.

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Al fine dell'applicazione delle presenti disposizioni attuative, con riferimento ai termini sotto riportati, testualmente ripresi dal testo della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27, si stabilisce quanto segue:

*Proprietari*¹: sono i legittimi proprietari.

*Intervento*²: si intende l'attività volta al recupero e alla conservazione di parte o di un intero bene e riconducibile a:

- manutenzione straordinaria;
- restauro;
- risanamento conservativo.

*Edifici non notificati, aventi comunque interesse artistico, storico ed ambientale*³: sono i fabbricati classificati dai piani regolatori comunali come edifici "A – monumento", "B – documento" e "DB – Edificio diroccato (assimilato a edificio documento per valore intrinseco)" ai sensi dell'art. 52quater della L.R. n. 11 del 1998.

*Inizio dei lavori*⁴: è la data di effettivo inizio attività delle opere ammesse a contributo, certificata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) a firma del direttore dei lavori per le opere edili o del restauratore per gli interventi di restauro di beni mobili e affreschi;

Fine dei lavori: è la data di ultimazione delle opere ammesse a contributo, certificata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) a firma del direttore dei lavori per le opere edili o del restauratore per gli interventi di restauro di beni mobili e affreschi.

*Concessione edilizia*⁵: è il titolo abilitativo per l'esecuzione dell'intervento;

*Rilievo grafico, in scala 1: 100, di tutto l'edificio (piante sezioni e prospetti)*⁶: sono gli elaborati grafici di rilievo presentati in sede di richiesta di autorizzazione;

*Rilievo fotografico in originale*⁷: sono le fotografie d'insieme e di dettaglio, in formato immagine raster con risoluzione 300dpi, illustranti il bene oggetto dell'intervento prima dell'esecuzione delle opere oggetto di contributo.

¹ art. 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27

² art. 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27

³ art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27

⁴ art. 4, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27

⁵ art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27

⁶ art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27

⁷ art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27

*Relazione e progetto, in triplice copia*⁸: sono le tavole grafiche progettuali e la relazione tecnica di progetto presentate in sede di richiesta di autorizzazione, eventualmente adeguate sulla base delle condizioni contenute nel provvedimento rilasciato dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali, da presentare in una sola copia in formato digitale.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano le modalità di concessione dei contributi previsti ai sensi della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27, così come modificata dall'art. 22 della legge regionale 24 giugno 2024, n. 9, e dall'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 1, con la finalità di consentire la conservazione dei beni di interesse culturale presenti sul territorio regionale.
2. La finalità del contributo di cui al precedente punto 1) è quella di conservare il patrimonio di interesse storico, artistico per i quali sia intervenuta esplicita dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 42 del 2004 o della ex-legge 1089 del 1939, nonché i fabbricati classificati dai piani regolatori comunali come edifici “A – monumento”, “B – documento” e “DB – Edificio diroccato (assimilato a edificio documento per valore intrinseco)” ai sensi dell'art. 52quater della L.R. n. 11 del 1998.
3. Gli immobili sottoposti a interventi conservativi con il contributo nella spesa della Regione di cui alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate da appositi accordi o convenzioni da stipularsi tra Soprintendenza e i singoli proprietari⁹. L'atto di convenzione dovrà essere stipulato anche nel caso di lavori eseguiti all'esterno dell'immobile (facciata, coperture). Tale convenzione, della durata minima di 5 anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (in relazione al titolo edilizio abilitativo) da trascrivere prima della richiesta della liquidazione finale nei registri immobiliari della conservatoria delle ipoteche¹⁰, a cura e spese del proprietario, è finalizzata a consentire la pubblica e gratuita fruizione degli spazi più significativi dell'immobile per almeno due giorni durante l'arco dell'intero anno, oltre alle Giornate Europee del Patrimonio e agli altri eventi istituzionali promossi. I limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico sono stabiliti tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.
4. Solo in caso di contributi a favore di imprese per interventi su immobili legati a finalità economiche di qualunque tipo, quali a titolo esemplificativo successiva vendita, locazione, attività ricettiva, ecc., il contributo è concesso, in regime “de minimis”, nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L in data 15 dicembre 2023.

ART. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

⁸ art. 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27

⁹ art. 38 del D.Lgs 42/2004 e art. 4, comma 1, lett. e), legge regionale 10 maggio 1993, n. 27.

¹⁰ art. 6, comma 1, legge regionale 10 maggio 1993, n. 27.

1. Possono beneficiare del contributo in oggetto i proprietari dei beni di interesse culturale, specificati al successivo art. 4, collocati all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta.
2. I soggetti di cui al punto 1 possono essere:
 - a) persone fisiche;
 - b) persone giuridiche pubbliche e private;
 - c) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
3. Il richiedente per beneficiare dei contributi in oggetto:
 - a) non deve avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
 - b) non avere posizioni debitorie nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, fatta salva l'eventuale rateizzazione.

ART. 4 – REQUISITI OGGETTIVI DEL BENE

1. Possono beneficiare del contributo previsto dalla legge esclusivamente i beni di cui all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 2, della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 ubicati all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta e in particolare:
 - a. i beni immobili dichiarati di interesse culturale, ai sensi della ex-legge 1089 del 1939, del D.lgs. 490 del 1999 e del D.lgs. 42 del 2004;
 - b. gli edifici non notificati, aventi comunque interesse artistico, storico ed ambientale, come definiti al precedente art. 1;
 - c. gli intonaci dipinti, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli, gli elementi decorativi, le vetrate e gli arredi fissi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 42 del 2004;
 - d. i beni mobili di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs. 42 del 2004 contenuti all'interno degli edifici di culto e legati all'edificio stesso, quali: altari, dipinti, statue, organi, confessionali, banchi, sedute, pulpiti, transenne, paramenti, oggetti cultuali, battisteri, acquasantiere, paramenti, arredi tessili, opere d'arte e ornamenti;
 - e. gli impianti antintrusione e antincendio limitatamente agli edifici di culto.
2. L'interesse culturale del bene di cui al precedente punto 1, lettera a., delle presenti disposizioni attuative deve essere comprovato mediante produzione di copia dell'atto di notifica originario, indicazione del vincolo sull'atto di provenienza dell'immobile o visura di trascrizione immobiliare.
3. La proprietà del bene deve essere dimostrata da idonea documentazione, quale a titolo esemplificativo: rogito notarile, contratto stipulato, registri o altro in grado di comprovare la titolarità del bene oggetto di istanza di contributo di cui alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27.
4. I beni mobili di cui al precedente punto 1, alla lettera d., devono essere detenuti e conservati all'interno dell'edificio di culto a cui sono connessi.
5. I beni oggetto di richiesta di contributo non devono aver beneficiato, nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda, delle provvidenze di cui alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27, per il medesimo intervento sulle parti già oggetto di precedente istanza.

ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse a contributo le sole spese volte ad assicurare la stabilità, l'integrità e la conservazione degli elementi esistenti costituenti il presupposto motivante l'interesse artistico e storico architettonico del bene interessato.
2. Con riferimento ai beni di cui al precedente art. 4, punto 1, lettere a. e b., sono ammissibili a contributo le spese relative a:
 - a) restauro e consolidamento degli elementi strutturali esistenti (murature, volte, archi, ecc.);
 - b) restauro, ripristino e completamento delle finiture esistenti (intonaci, decorazioni, pavimenti, tinteggiature, ecc.);
 - c) restauro degli elementi architettonici esistenti (serramenti, infissi, ante, parapetti, ecc.);
 - d) restauro, completamento e ripristino dei solai e dei balconi/ballatoi esistenti;
 - e) restauro, completamento e ripristino dell'apparato ligneo esistente costituente l'orditura primaria, secondaria e la piccola orditura delle coperture. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione degli elementi costitutivi per comprovata impossibilità di recupero, sono ammesse a contributo esclusivamente le parti nuove in legno massiccio, con esclusione del legno lamellare;
 - f) manutenzione straordinaria, completamento e ripristino con sostituzione delle parti non recuperabili dei manti di copertura esistenti;
 - g) opere di completamento delle coperture atte a garantire la conservazione del bene nel tempo e costituite da: lamiera, scossaline, converse, grondaie e pluviali;
 - h) opere volte al miglioramento della salubrità delle strutture esistenti in relazione alle problematiche derivanti dall'umidità di risalita delle murature controterra e dei solai;
 - i) opere di integrazione strutturale delle componenti lignee ammalorate con l'impiego di materiali compositi o metallici collaboranti al fine di conservare gli elementi e ripristinarne le caratteristiche meccaniche funzionali;
 - j) opere di pulizia e spazzolatura degli elementi lapidei, lignei e dei manufatti metallici originari esistenti;
 - k) trattamenti superficiali protettivi degli elementi lapidei, lignei e dei manufatti metallici originari esistenti;
 - l) ponteggi e trabattelli necessari a raggiungere le parti di fabbricato oggetto di intervento (allestimento, smontaggio e nolo della struttura, dei piani di calpestio e delle reti di protezione);
 - m) saggi stratigrafici, sondaggi archeologici e approfondimenti di conoscenza del bene nel caso in cui:
 - siano stati richiesti dai competenti uffici tramite atto formale in fase preliminare o di istruttoria e siano utili per la predisposizione del progetto di restauro e conservazione;
 - costituiscano prescrizione nel provvedimento autorizzativo e siano necessari a dare attuazione all'intervento di restauro e conservazione in fase di cantiere;
 - n) spese tecniche calcolate nella misura forfettaria del 10% della spesa ammessa a contributo;
 - o) imposta sul valore aggiunto (IVA) applicato alla somma degli importi di cui alle lettere precedenti, qualora il richiedente abbia dichiarato di non poter effettuare alcuna detrazione dell'imposta e che pertanto la stessa costituisce un costo a suo carico.
3. Con riferimento ai beni di cui al precedente articolo 4, punto 1, lettere c. e d., sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- a) saggi stratigrafici, sondaggi e approfondimenti di conoscenza dei beni storico-artistici, a qualunque tipologia appartenenti, necessari per la predisposizione dei progetti di restauro o di manutenzione straordinaria, eventualmente richiesti dai competenti uffici in fase di istruttoria;
 - b) operazioni, interventi e opere necessarie al restauro o alla manutenzione straordinaria di beni appartenenti al patrimonio storico-artistico, così come dettagliate e stimate nel relativo progetto di restauro o d'intervento approvato dagli uffici competenti;
 - c) opere, fornitura e posa di impianti e apparecchiature volte al miglioramento della salubrità degli ambienti o delle strutture su cui insistono beni di carattere storico-artistico, nei casi in cui risultino evidenti problematiche derivanti dall'umidità di risalita delle murature e dei solai esistenti contro terra;
 - d) opere, fornitura e posa di arredi e strutture di allestimento volte alla tutela, salvaguardia, conservazione ed esposizione di beni di carattere storico-artistico;
 - e) ponteggi e trabattelli necessari all'esecuzione dei lavori e degli interventi (allestimento, smontaggio e nolo della struttura, dei piani di calpestio e delle reti di protezione);
 - f) spese tecniche calcolate nella misura forfettaria del 10% della somma complessiva dell'intervento ammissibile;
 - g) imposta sul valore aggiunto (IVA) applicato alla somma degli importi di cui alle lettere precedenti, qualora il richiedente abbia dichiarato di non poter effettuare alcuna detrazione dell'imposta e che pertanto la stessa costituisce un costo a suo carico.
4. Con riferimento ai beni di cui all'art. 4, punto 1, lettera e. sono ammissibili a contributo le spese relative a:
- a) fornitura e posa in opera degli impianti;
 - b) spese tecniche calcolate nella misura forfettaria del 10% spesa ammessa a contributo;
 - c) imposta sul valore aggiunto (IVA) applicato alla somma degli importi di cui alle lettere precedenti, qualora il richiedente abbia dichiarato di non poter effettuare alcuna detrazione dell'imposta e che pertanto la stessa costituisce un costo a suo carico.
5. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
- a) opere di realizzazione ex-novo degli elementi preesistenti mancanti (es. nuove strutture e/o murature in elevato di completamento delle parti non esistenti dei fabbricati diroccati, nuovi solai, nuovi balconi/ballatoi, ecc.);
 - b) opere aventi per finalità la trasformazione d'uso (es. nuove tramezzature, nuovi pavimenti, nuovi rivestimenti, ecc.);
 - c) nuovi infissi e serramenti;
 - d) nuove tinteggiature;
 - e) lavori volti al miglioramento energetico degli edifici;
 - f) impianti (con esclusione di quelli all'art. 3, comma 2, legge regionale 10 maggio 1993, n. 27);
 - g) sistemazioni esterne delle aree di pertinenza, se non costituenti oggetto di specifica dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del D.lgs. 42/2004;
 - h) ore di mano d'opera per lavorazioni in economia riguardanti maggiorazioni alle voci delle opere compiute del prezzo di riferimento;
 - i) ore di mano d'opera in economia non meglio definite e non giustificate;
 - j) noli;
 - k) opere di allestimento cantiere (recinzioni, box di servizio, cartelli, ecc.);
 - l) tutte le lavorazioni non finalizzate alla mera conservazione.

6. Le opere oggetto di richiesta di finanziamento, non possono essere avviate in data antecedente a quella di presentazione della domanda di contributo¹¹.

ART. 6 – INTENSITÀ E MASSIMO CONCEDIBILE DI CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso nella misura pari all'80% della spesa ammessa a finanziamento sino a un massimo di euro 300.000 per ogni intervento con le limitazioni di cui al precedente art. 4, punto 4., nel caso in cui l'intervento riguardi:
 - a. beni immobili dichiarati di interesse culturale, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 42 del 2004 o della ex-legge 1089 del 1939;
 - b. beni di culto, mobili e immobili appartenenti alla Diocesi di Aosta e ai suoi diversi enti interni (Parrocchie, Curia, Collegiata, ecc.);
 - c. beni di interesse storico artistico di cui al precedente art. 4, punto 1, lettere c. e d..
2. Si applica la misura del 60% della spesa ammessa a finanziamento, sino a un massimo di euro 300.000 per ogni intervento, in tutti gli altri casi.

ART. 7 – CUMULABILITÀ

1. Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali per il medesimo intervento, **nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento** e a condizione che tali benefici non coprano lo stesso costo per le lavorazioni previste nella spesa ammissibile dalla legge regionale 10 maggio 1993, n. 27, e non superino nel complesso il 100% della spesa prevista, al fine di evitare la sovra compensazione o il doppio finanziamento degli oneri sostenuti.
2. Al fine del rispetto delle previsioni di cui al punto 1., nel caso di contributi provenienti da fonti diverse, la percentuale di cui al precedente articolo 6 è ridotta in maniera proporzionale.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

8.1 - PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE, PUBBLICHE E PRIVATE

1. Le domande di contributo sono presentate a sportello durante il corso dell'anno solare, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta debitamente compilata e trasmessa tramite PEC all'indirizzo soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it. Il modulo contiene, nel caso di intervento su beni immobili, l'impegno del sottoscrittore a consentire la fruizione del bene oggetto di contributo da trascrivere nei registri immobiliari con un vincolo di anni 5 (precedente art. 2, punto 3).
2. Nel caso in cui siano presenti più soggetti aventi titolo (comproprietà), l'istanza è presentata a nome di uno solo soggetto richiedente e beneficiario ai fini del contributo, corredata di opportuna delega al soggetto richiedente alla presentazione della domanda e all'incasso del beneficio sottoscritta da tutti gli altri aventi diritto, unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità dei deleganti.

¹¹ art. 4, comma 1, legge regionale 10 maggio 1993, n. 27

3. Nel caso di interventi su beni in regime condominiale la domanda deve essere presentata dall'amministratore o dal soggetto che ne svolge le funzioni. In tal caso l'istanza dovrà essere corredata di delega come previsto al precedente punto 2, o da copia del verbale di assemblea condominiale dal quale deve risultare l'attribuzione della delega alla presentazione dell'istanza e all'incasso del contributo da parte del soggetto preposto.

4. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve essere corredata dalla seguente documentazione.

4.1. Documenti richiesti comuni a tutte le istanze:

- a) modulo domanda di contributo, debitamente compilato in ogni sua parte a cura del richiedente beneficiario, scaricabile nell'apposita sezione del sito web istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- b) copia della ricevuta con indicazione del codice IUV di imposta di bollo di euro 16,00 pagata in modalità telematica volontaria mediante piattaforma PagoPA raggiungibile attraverso il sito web istituzione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, specificando la seguente causale "Domanda di contributo ai sensi della l.r. 27/1993 – Nominativo richiedente";
- c) documentazione attestante la proprietà o altro diritto reale in capo al/ai richiedente/i¹²;
- d) nel caso la documentazione di cui alla precedente lettera a) non sia sottoscritta con firma digitale, copia del documento di identità in corso di validità del richiedente beneficiario;
- e) codice fiscale del richiedente beneficiario (copia documento o autocertificazione);
- f) estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza in merito all'intervento oggetto di contributo;
- g) atto d'impegno da parte del richiedente beneficiario, sottoscritto da tutti gli altri eventuali soggetti aventi diritto sul bene oggetto del beneficio, volto a:
 - consentire il controllo dei lavori in fase di cantiere da parte della Soprintendenza per i beni e le attività culturali;
 - consentire a lavori ultimati la visita del pubblico all'immobile restaurato, secondo modalità da concordare con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali¹³;
 - garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi indicati nel cronoprogramma;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) a firma del richiedente beneficiario circa l'eventuale accesso ad altri finanziamenti pubblici o agevolazioni fiscali per il medesimo intervento garantendo il rispetto del principio di addizionalità del sostegno con altre provvidenze pubbliche, comunitarie, nazionali o regionali e l'assenza del "doppio finanziamento";
- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) a firma del richiedente beneficiario circa la possibilità o non possibilità di poter effettuare detrazione IVA e che pertanto l'imposta non costituisce o costituisce un costo a suo carico.

4.2. Documenti richiesti per gli interventi di recupero di fabbricati e per quelli di cui all'art. 4, punto 1, lettere a., b. ed e.:

- a) elaborati tecnici, come specificati all'art. 1 – DEFINIZIONI delle presenti norme, costituiti da:
 - "Rilievo grafico, in scala 1:100, di tutto l'edificio (piante sezioni e prospetti)";

¹² art. 4 – REQUISITI OGGETTIVI DEL BENE, punto 5, delle presenti disposizioni attuative.

¹³ art. 2 – FINALITÀ, punto 3, delle presenti disposizioni attuative.

- “Rilievo fotografico in originale”;
 - “Relazione e progetto, in triplice copia”
 - b) particolari costruttivi in scala adeguata;
 - c) relazione tecnica dettagliata dell’intervento con riferimento alle varie fasi previste in cantiere;
 - d) computo metrico estimativo da formulare per le sole lavorazioni indicate all’art. 5 delle presenti norme attuative redatto utilizzando:
 - voci delle opere compiute del vigente prezzario regionale;
 - analisi dei prezzi formulata sulla base delle voci elementari del vigente prezzario regionale per le opere non aventi riscontro nelle opere compiute del vigente prezzario regionale;
 - per le sole lavorazioni e i materiali non aventi riscontro nel prezzario regionale della Valle d’Aosta, voci provenienti dal prezzario DEI – Recupero ristrutturazione e manutenzione e dal prezzario Regione Piemonte - Restauro e ristrutturazione, dei quali è richiesta indicazione dell’anno di riferimento e stralcio;
 - preventivi dettagliati di spesa per lavori specialistici non aventi riscontro diretto o indiretto nelle voci dei prezzari sopra indicati. Al fine di garantire la verifica della congruità della spesa, sono richiesti, per lo stesso lavoro specialistico, tre preventivi provenienti da tre offerenti diversi;
 - e) cronoprogramma sintetico (non diagramma di Gantt) con indicazione delle date presunte di esecuzione dei lavori specificando: inizio lavori, raggiungimento esecuzione del 50% delle opere e fine dei lavori;
 - f) copia o estremi di riferimento (protocollo e data) di autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali per la realizzazione dell’intervento.
- 4.3. Documenti richiesti per gli interventi su beni di interesse storico artistico cui all’articolo 4, punto 1, lettere c. e d.:

- a) elaborati tecnici costituiti da:
 - rilievi (grafici, fotografici, laser scanner 3 D, a seconda del bene);
 - relazioni e analisi dettagliate sullo stato di conservazione del bene;
 - rapporti sulle campagne di diagnostica;
 - relazione di progetto indicante tutte le operazioni e le fasi di cantiere necessarie al restauro, manutenzione, interventi di qualsiasi natura sui beni di carattere storico-artistico corredata di documentazione fotografica dei beni oggetto di intervento, sottoscritta da un restauratore riconosciuto ai sensi della normativa vigente;
- b) computo metrico estimativo e analisi dei prezzi formulata sulla base delle voci del vigente prezzario per i Beni Artistici (pubblicato dalla DEI – Tipografia del Genio Civile) per il restauro di beni storico-artistici, o altro prezzario per le voci non comprese, da concordare con gli uffici competenti;
- c) cronoprogramma con indicazione delle date presunte di esecuzione dei lavori specificando: inizio lavori, raggiungimento esecuzione del 50% delle opere e fine dei lavori;
- d) dichiarazione con impegno alla consegna della documentazione finale illustrante il prima, durante e dopo l’intervento, comprensiva di campagne fotografiche e relazioni descrittive dettagliate.

4.4. Documenti richiesti relativi a casi specifici:

- a) nel caso in cui il richiedente beneficiario sia un'**impresa**, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) a firma del titolare in merito all'utilizzo previsto del bene immobile a seguito dell'intervento. Qualora questo abbia finalità economiche di qualunque tipo (es. vendita, locazione, attività ricettiva, ecc.), il contributo sarà concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831.

La concessione del contributo in regime "de minimis" è subordinata al rispetto dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni per "impresa unica". Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis" si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti. L'importo del plafond de minimis disponibile in capo al richiedente sarà verificato attraverso la consultazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA);

- b) nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica privata, una società di persone, una società di capitali, una società partecipata o una società fiduciaria, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) sul titolare effettivo, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio);
- c) nel caso in cui il richiedente sia un ente pubblico, dichiarazione circa l'eventuale ribasso conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori. Qualora l'aggiudicazione dell'esecuzione dell'intervento avvenga dopo il provvedimento di concessione del contributo, il richiedente dovrà dare comunicazione dell'eventuale ribasso in fase di richiesta di rendicontazione ai fini della liquidazione. La spesa ammissibile e il corrispondente contributo, in tal caso, saranno ricalcolati e la somma in diminuzione potrà essere disimpegnata e reinserita nei pertinenti capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione;
- d) nel caso in cui sia richiesto contributo sulle spese sostenute per l'esecuzione preliminare di saggi stratigrafici, sondaggi archeologici e approfondimenti di conoscenza del bene, di cui al precedente art. 5, punto 2, lettera m., primo alinea, l'istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione aggiuntiva:
- elaborati tecnici grafici, descrittivi e fotografici, redatti dal professionista che ha curato lo studio (archeologo, restauratore riconosciuto ai sensi della normativa vigente), nei quali sia data evidenza delle risultanze dell'indagine effettuata;
 - computo metrico consuntivo a firma del professionista che ha curato lo studio (archeologo, restauratore) contenente il dettaglio di tutte le attività svolte in fase di indagine con quantificazione dei relativi costi;
 - fatture riferite alle spese sostenute e copia delle relative ricevute bancarie di avvenuto pagamento.

Tali spese non sono riconosciute separatamente, concorrono al calcolo della spesa ammissibile ai fini della quantificazione del contributo e sono liquidate solo ed esclusivamente a conclusione dei lavori, in fase di rendicontazione finale dell'intervento complessivo di conservazione.

8.2 - ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

1. Le presenti modalità di presentazione sono riferite a istanze riguardanti interventi sui beni appartenenti alla Diocesi di Aosta, in ottemperanza agli accordi derivanti dal protocollo d'Intesa

tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Diocesi di Aosta del 27 dicembre 1999. Gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono presentare domanda di contributo per i loro beni collocati all'interno del territorio della Valle d'Aosta attenendosi alle modalità specificate al precedente art. 8.1 delle presenti norme attuative.

2. La Diocesi di Aosta, entro il 31 gennaio di ciascuna annualità, presenta al Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali la programmazione con indicazione sommaria delle spese per gli interventi che intende presentare a contributo nell'anno corrente ed eventualmente in quello successivo.
3. Le domande di contributo, con la documentazione di seguito individuata, sono presentate unicamente tramite l'invio da parte del Vescovo della Diocesi di Aosta o da persona da lui delegata, nel corso dell'anno solare, con scadenza al 30 aprile per le domande che saranno valutate dalla Commissione d'Intesa nella seduta del primo semestre dell'anno e al 30 settembre per le domande che saranno valutate nella seduta del secondo semestre dell'anno. Per la presentazione dovrà essere utilizzata la modulistica all'uopo predisposta debitamente compilata e trasmessa tramite PEC all'indirizzo soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it.
4. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

4.1. Documenti richiesti e comuni a tutte le istanze:

- a) modulo domanda di contributo, debitamente compilato in ogni sua parte a cura del richiedente beneficiario, scaricabile nell'apposita sezione del sito web istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- b) nel caso la documentazione al punto a) non sia sottoscritta con firma digitale, copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- c) codice fiscale del soggetto beneficiario;
- d) estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza in merito all'intervento oggetto di contributo;
- e) atto d'impegno sottoscritto da parte del legale rappresentante volto a:
 - consentire il controllo dei lavori da parte della Soprintendenza per i beni e le attività culturali;
 - consentire la visita del pubblico del bene restaurato, secondo modalità da concordare con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali¹⁴;
 - garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi indicati nel cronoprogramma.

4.2. Documenti richiesti per gli interventi di recupero di fabbricati di cui all'art. 4, punto 1, lettere a. b. e per quelli di cui all'art. 4, punto 1, lettera e.:

- a) elaborati tecnici, come specificati all'art. 1 – DEFINIZIONI delle presenti norme, costituiti da:
 - "Rilievo grafico, in scala 1: 100, di tutto l'edificio (piante sezioni e prospetti)";
 - "Rilievo fotografico in originale";
 - "Relazione e progetto, in triplice copia";
- b) particolari costruttivi in scala adeguata;

¹⁴ art. 2- FINALITÀ, punto 3, delle presenti disposizioni attuative

- c) relazione tecnica con indicazione dettagliata dell'intervento con riferimento alle varie fasi previste in cantiere;
 - d) computo metrico estimativo da formulare per le sole lavorazioni indicate all'art. 5, punto 4, delle presenti norme attuative redatto utilizzando:
 - voci delle opere compiute del vigente prezzario regionale;
 - analisi dei prezzi formulata sulla base delle voci elementari del vigente prezzario regionale per le opere non aventi riscontro nelle opere compiute del vigente prezzario regionale;
 - per le sole lavorazioni e i materiali non aventi riscontro nel prezzario regionale, voci provenienti da altri prezzari nazionali, quali DEI – Recupero ristrutturazione e manutenzione e Regione Piemonte - Restauro e ristrutturazione, dei quali è richiesto indicazione anno di riferimento e stralcio;
 - preventivi dettagliati di spesa per lavori specialistici non aventi riscontro diretto o indiretto nelle voci dei prezzari sopra indicati – al fine di garantire la verifica della congruità della spesa, sono richiesti, per lo stesso lavoro specialistico, tre preventivi provenienti da tre offerenti diversi;
 - e) Cronoprogramma sintetico (non diagramma di Gantt) con indicazione delle date presunte di esecuzione dei lavori specificando: inizio lavori, raggiungimento esecuzione del 50% delle opere e fine dei lavori;
 - f) Copia o estremi di riferimento (protocollo e data) di autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali per la realizzazione dell'intervento.
- 4.3. Documenti richiesti per gli interventi su beni di interesse storico artistico cui all'articolo 4, punto 1, lettere c. e d.:
- a) elaborati tecnici costituiti da:
 - rilievi (grafici, fotografici, laser scanner 3 D, a seconda del bene);
 - relazioni e analisi dettagliate sullo stato di conservazione del bene;
 - rapporti sulle campagne di diagnostica;
 - relazione di progetto indicante tutte le operazioni e le fasi di cantiere necessarie al restauro, manutenzione, interventi di qualsiasi natura sui beni di carattere storico-artistico corredata di documentazione fotografica dei beni oggetto di intervento, sottoscritta da un restauratore riconosciuto ai sensi della normativa vigente;
 - b) computo metrico estimativo e analisi dei prezzi formulata sulla base delle voci del vigente prezzario per i Beni Artistici (pubblicato dalla DEI – Tipografia del Genio Civile) per il restauro di beni storico-artistici, o altro prezzario per le voci non comprese, da concordare con gli uffici competenti;
 - c) cronoprogramma con indicazione delle date presunte di esecuzione dei lavori specificando: inizio lavori, raggiungimento esecuzione del 50% delle opere e fine dei lavori;
 - d) dichiarazione con impegno alla consegna della documentazione finale illustrante il prima, durante e dopo l'intervento, comprensiva di campagne fotografiche e relazioni descrittive dettagliate.

ART. 9 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) L'esame tecnico e di ammissibilità si conclude nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, con comunicazione al beneficiario del provvedimento contenente l'esito dell'istruttoria in relazione all'ammissibilità ed interesse dell'intervento, all'idoneità a conseguire gli obiettivi della legge (art 1 e 3 l.r. 27/93) e alla quantificazione della spesa ammessa a contributo sulla base dell'analisi del computo metrico estimativo presentato e i contenuti di cui all'art. 5 delle presenti disposizioni attuative.
- 2) Nella comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 19/2007, è indicato il nominativo del tecnico individuato quale responsabile dell'istruttoria al quale compete:
 - la verifica della completezza e della esaustività della documentazione presentata;
 - la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ottenimento del contributo;
 - la verifica della pertinenza delle spese richieste in relazione all'ammissibilità delle stesse;
 - la determinazione della spesa ammissibile, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 - SPESE AMMISSIBILI delle presenti disposizioni attuative.
- 3) L'istruttoria è interrotta per un periodo non superiore a 30 giorni, per la richiesta di integrazioni nel caso in cui la documentazione presentata dal richiedente risulti non sia conforme alle indicazioni di cui ai precedenti art. 7 e 8 o non sia esaustiva.
- 4) Qualora trascorsi 30 giorni dalla richiesta degli uffici il richiedente non abbia fornito la documentazione mancante, o le integrazioni risultino incomplete o non esaustive per la conclusione dell'istruttoria, ovvero il progetto non abbia ottenuto l'autorizzazione dalla Soprintendenza, la pratica è archiviata senza seguito. È comunque facoltà del richiedente presentare una nuova istanza per il medesimo contributo.
- 5) L'esito negativo dell'istruttoria è comunicato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 19/2007, al beneficiario che nei successivi dieci giorni può presentare le proprie controdeduzioni in merito.
- 6) I contributi sono concessi nelle tempistiche e con le modalità stabilite dall'art. 5, comma 4, della l.r. 27/93. Nel caso in cui non ci sia capienza a bilancio nell'anno solare di conclusione del procedimento, il contributo è inserito in un elenco di attesa e sarà concesso non appena vi sarà disponibilità di bilancio.
- 7) In sede di approvazione del contributo è attribuito un Codice Unico di Progetto (CUP) che è comunicato al beneficiario e **deve essere riportato sulle fatture** che sono da trasmettere ai fini della rendicontazione per la liquidazione del beneficio, pena l'inammissibilità delle stesse.
- 8) Il Responsabile del procedimento di concessione del contributo è il coordinatore del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

ART. 10 – TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

- 1) L'intervento ammesso a contributo deve essere:
 - a) avviato entro i termini indicati nel cronoprogramma allegato alla domanda e comunque entro e non oltre un anno dalla data del provvedimento di concessione;

- b) ultimato entro i termini indicati nel cronoprogramma allegato alla domanda e comunque non oltre il termine massimo di 5 anni decorrenti dalla data di concessione del contributo.

Il mancato rispetto dei termini di avvio e di conclusione dell'intervento comportano la revoca del contributo concesso.

- 2) Il beneficiario, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui al punto 1), è tenuto a dare comunicazione tramite PEC all'ufficio competente entro 30 giorni del verificarsi degli eventi di cui al punto 1, lettera a) e b).
- 3) Nel caso di comprovata necessità il beneficiario può richiedere, prima dello spirare del termine, una proroga pari a massimo 12 mesi ai termini di cui al punto 1), lettere a) e b).
- 4) La richiesta motivata di proroga è soggetta a formale autorizzazione da parte della Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali e deve essere trasmessa, tramite PEC, all'indirizzo soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it.
- 5) Non sono ammesse richieste di proroga presentate successivamente alla data di scadenza dei termini di cui al punto 1), lettere a) e b).

ART. 11 – RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione finale, a intervento ultimato, oppure con due erogazioni come previsto dall'art. 5, comma 5, della l.r. 27/93.
- 2) La domanda di liquidazione del contributo deve essere trasmessa tramite PEC, utilizzando il modulo appositamente predisposto sottoscritto dal beneficiario, allegando la seguente documentazione:
 - a) contabilità dello stato di avanzamento o dello stato finale dei lavori rapportata al computo metrico estimativo analitico presentato per la richiesta di contributo, con indicazione di eventuali ribassi da applicare;
 - b) relazione finale dettagliata dei lavori effettuati;
 - c) documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio, in formato digitale (immagine raster con risoluzione 300dpi) illustrante il risultato finale dell'intervento realizzato e le fasi più significative durante l'esecuzione delle opere;
 - d) dichiarazione attestante la data dello stato di avanzamento o di ultimazione dei lavori;
 - e) certificato di regolare esecuzione dell'intervento e conformità al progetto approvato rilasciato dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;
 - f) copia delle fatture delle spese sostenute;
 - g) fatture distinte dalle altre opere eseguite per le spese ammesse a contributo riferite a lavori specialistici, non aventi riscontro diretto o indiretto nelle voci dei prezziari.
- 3) Per gli interventi sugli immobili, ai fini della liquidazione finale, è richiesta copia dell'avvenuta trascrizione nei registri immobiliari della conservatoria delle ipoteche dell'impegno di cui all'art. 2, punto 3, delle presenti norme attuative. La trascrizione non è richiesta, per i beni di culto di proprietà della Diocesi di Aosta che, per loro natura, sono visitabili dal pubblico.
- 4) Nel caso in cui tra le spese ammesse a contributo siano contemplati saggi stratigrafici, sondaggi e approfondimenti di conoscenza del bene, di cui al precedente art. 5, punto 2, lettera m), secondo alinea delle presenti norme, al fine del riconoscimento degli stessi per la rendicontazione, oltre alla trasmissione di copia delle relative fatture specifiche, è richiesta la presentazione di esaustiva documentazione riepilogativa costituita da elaborati tecnici grafici, descrittivi e fotografici,

redatti dal professionista che ha curato lo studio (archeologo, restauratore riconosciuto ai sensi della normativa vigente), nei quali sia data evidenza delle risultanze dell'indagine effettuata.

- 5) Sono ammesse piccole varianti all'intervento ammesso a contributo solo se:
 - debitamente motivate e preventivamente formalmente autorizzate dagli uffici competenti;
 - sono tali da non mutare sostanzialmente la finalità dell'intervento e il relativo computo metrico.
- 6) La liquidazione avviene mediante versamento da parte del servizio di tesoreria della Regione Autonoma Valle d'Aosta sul conto corrente intestato al beneficiario, indicato in sede di presentazione della domanda di erogazione del contributo.

ART. 12 – AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE A RENDICONTO

- 1) Al fine dell'ammissibilità della spesa a rendiconto:
 - a) i pagamenti per le spese devono essere stati effettuati mediante pagamenti tracciabili, utilizzando il conto corrente dedicato intestato al richiedente e deve essere fornita copia della ricevuta di avvenuto pagamento;
 - b) le fatture devono riportare il CUP attribuito in sede di concessione del contributo. Per le spese sostenute prima dell'attribuzione del CUP, al fine della loro ammissibilità alla liquidazione, queste devono riportare la dicitura: "Opere oggetto di finanziamento pubblico ai sensi della Legge Regionale 27/93.";
 - c) devono essere chiaramente riconducibili alle spese ammesse.

ART. 13- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) Il procedimento di liquidazione del contributo deve essere concluso entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento, contenente la documentazione di cui sopra.
- 2) Nel caso in cui la documentazione presentata dal beneficiario risulti non conforme alle indicazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 o non sia esaustiva, l'istruttoria può essere interrotta una volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per la richiesta di integrazioni.
- 3) Qualora trascorsi 30 giorni dalla richiesta degli uffici il beneficiario non abbia fornito la documentazione mancante ovvero le integrazioni risultino incomplete o non esaustive per la conclusione dell'istruttoria, la pratica è archiviata senza seguito. È comunque facoltà del beneficiario presentare una nuova istanza di liquidazione.
- 4) La verifica della rispondenza delle spese richieste in liquidazione a quelle effettivamente realizzate è effettuata mediante sopralluogo da parte dei tecnici della Soprintendenza per i beni e le attività culturale, previo avviso al beneficiario. Tale sopralluogo può anche accertare eventuali difformità nella realizzazione dell'intervento rispetto a quanto autorizzato.

ART. 14 - IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

- 1) Con l'atto di accettazione del contributo, il beneficiario si impegna a:
 - a) avviare ed eseguire l'intervento nei termini previsti all'articolo 10, punto 1);
 - b) comunicare agli uffici, entro 30 giorni dal verificarsi, l'avvio e la conclusione dell'intervento;

- c) comunicare agli uffici eventuali ritardi per impedimenti;
- d) a rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e le specifiche indicazioni esecutive fornite dai tecnici del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali in fase di cantiere;
- e) esporre alla pubblica vista, anche in modo non permanente, nelle modalità da concordare con la Soprintendenza tramite stipula di appositi accordi o convenzioni, i beni mobili di cui al precedente art. 4, punto 1, lettera d) delle presenti norme di attuazione;
- f) trascrivere, a propria cura e spese, nei registri immobiliari della conservatoria delle ipoteche l'impegno di cui all'art. 2, punto 3, delle presenti norme attuative e a rispettarne gli obblighi derivanti.

ART. 15 – CONTROLLI

1. Nei cinque anni successivi alla conclusione degli interventi finanziati, gli uffici preposti del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali possono disporre controlli tecnici e amministrativi per verificare il corretto adempimento degli impegni assunti dal beneficiario.

ART. 16 – REVOCA

1. I contributi concessi sono revocati nei seguenti casi:
 - a) mancato avvio e ultimazione dei lavori entro i termini stabilite al precedente art. 10 delle presenti norme di attuazione;
 - b) realizzazione di interventi in difformità dal progetto approvato e ammesso a contributo;
 - c) mancata presentazione della documentazione prevista per la liquidazione del contributo nel termine di 5 anni dalla data di concessione del contributo;
 - d) rifiuto da parte del richiedente a consentire i dovuti controlli dei lavori da parte dei competenti uffici;
 - e) mancata trascrizione dell'impegno di cui al precedente art. 2, punto 3, nei registri immobiliari della conservatoria delle ipoteche;
 - f) mancato rispetto dei relativi obblighi assunti dal beneficiario.
2. Qualora, nel caso di cui al precedente punto c), la rendicontazione sia parziale e l'intervento eseguito sia comunque funzionale alle finalità di conservazione perseguiti dalla legge, la revoca riguarderà esclusivamente le somme non rendicontate.
3. La revoca è disposta, previo avviso di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 19/2007, con provvedimento del dirigente competente.

ART. 17– TRATTAMENTO DATI

1. Con riferimento alle disposizioni del regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti sono registrati e trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente per le finalità inerenti le attività istituzionali derivanti dagli obblighi di tutela di cui all'art. 9 della Costituzione italiana, al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 42/2004) e alle normative regionali derivanti dall'applicazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

2. Ai sensi dell'art. 13, punto 2, lett. b) del suddetto regolamento gli interessati hanno diritto di accesso ai dati che ad essi afferiscono e di richiederne la rettifica, l'aggiornamento, l'integrazione e la cancellazione.
3. Il delegato al trattamento dei dati personali, in riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 26/08/2024 è il dirigente della struttura competente presso il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali (soprintendenza_beni_culturali@regione.vda.it e soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it).
4. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con sede in Aosta, piazza Deffeyes 1.
5. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: privacy@pec.regione.vda.it; oppure privacy@regione.vda.it.
6. Si può prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it) alla voce "privacy" della home page.

ART. 18 – NORME FINALI E TRANSITORIE

- 1 Le presenti norme di attuazione della l.r. 27/1993, sostituiscono integralmente quelle contenute in allegato alla DGR 1484/2018 e si applicano integralmente alle istanze di contributo presentate a decorrere dal 26 maggio 2025, nonchè in via transitoria a quelle per le quali non sia ancora stato formalmente concluso il procedimento istruttorio di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 10 maggio 1993, n. 27, come modificata dalle ll.rr. 9/2024 e 1/2025, con applicazione della norma più favorevole per l'utente.